

N. R.G. 174-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio ATZORI	- Presidente rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice
Dott.ssa Annelisa SPAGNOLO	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 174-1/2023 rg. PU da

ALESSANDRA DALPOZZO,

CF: DLPLSN78P62C265S;

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 3 luglio 2023, Dalpozzo Alessandra ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili



– le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Le norme che disciplinano il procedimento unitario, ugualmente a quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo l'applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della Liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione della previsione di cui all'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda. Tuttavia, il secondo comma della medesima disposizione, prevede che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In pendenza di tale verifica, dovrà essere depositata, unitamente al ricorso, almeno la documentazione già prevista all'art. 14-ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Diversamente, nell'ipotesi di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).



Con riferimento al caso in oggetto, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato (art. 67, II comma; art. 269 CCI).

Si da atto della relazione particolareggiata, quale allegato al ricorso, redatta dal Gestore della Crisi Dott.ssa Claudia Giuliani, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente e l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Si rileva, altresì, che i chiarimenti pervenuti dalla Dott.ssa Giuliani in data 01.08.2023 confermano l'esistenza dei presupposti per dichiarare l'apertura della Liquidazione Controllata, pertanto la domanda può essere accolta.

Dai documenti sopra richiamati, risulta uno stato di sovraindebitamento rilevante in capo alla ricorrente (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI), e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII. Ed invero, la ricorrente, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Dall'analisi della documentazione in atti, l'istante non risulta titolare di alcun bene immobile, mobile né di beni mobili registrati. La debitrice percepisce solamente reddito da lavoro dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso [REDACTED]

[REDACTED] alla quale la Dalpozzo ha prima affittato e successivamente ceduto l'impresa individuale "Mondo Cucciolo di Alessandra Dalpozzo" della quale era titolare.

Sul punto, dalla narrativa della relazione ex art 268 CCI, il Gestore della Crisi Dott. Claudia Giuliani fa presente che *"... nel 2017 la Sig.ra Dal Pozzo decideva di affittare l'azienda e stipulava con la società [REDACTED] un contratto d'affitto con proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, contratto poi rinnovato nel 2020 per il periodo 18.11.2020 - 31.10.2023. Quest'ultimo contratto di affitto d'azienda prevede la corresponsione di un canone mensile pari ad euro 4.000,00 oltre iva per le prime 12 mensilità, e per il periodo successivo e fino al termine dello stesso il canone mensile si riduce ad euro € 1.500,00 oltre iva. L'art. 16 del contratto citato prevede la clausola "Offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda affittata – accettazione irrevocabile dell'offerta di acquisto". Con l'offerta irrevocabile di acquisto la concedente (Dalpozzo Alessandra) ha concesso all'affittuaria [REDACTED] l'opzione all'acquisto dell'azienda da esercitarsi in qualsiasi momento*



della durata contrattuale: il prezzo complessivo viene fissato in € 107.585,00. Da tale importo dovranno essere decurtati:

- i canoni di affitto pagati in forza dell'attuale contratto;
- il TFR e i ratei dei dipendenti trasferiti relativi al periodo anteriore al contratto d'affitto d'azienda ovvero al 01.10.2017, pari ad € 23.585,00;
- nonché ogni altro pagamento effettuato dall'affittuaria per conto della concedente.

In data 24.02.2023 le parti risolvono anticipatamente il contratto di affitto e la società [REDACTED] dichiara di volersi avvalere della facoltà alla stessa concessa dall'art. 16 del citato contratto d'affitto, che le riconosce il diritto di opzione all'acquisto dell'azienda e procedono pertanto, alla stipula del contratto di compravendita con il quale viene ceduta l'azienda alle condizioni ivi previste.

Il corrispettivo pattuito viene regolato come segue:

- quanto ad € 70.500,00 mediante imputazione in conto prezzo dei canoni di affitto pagati sino alla data della stipula;
- quanto ad € 23.585,00 mediante accollo di quanto dovuto dalla Sig.ra Dalpozzo ai propri dipendenti per TFR e ferie/permessi/mensilità aggiuntiva sino al 01.10.2017;
- quanto ad € 13.500,00 a saldo, vengono versati dalla parte acquirente mediante bonifico al Notaio rogante. Tale importo per espresso accordo tra le parti, sarà svincolato senza aggravio di interessi alla parte alienante soltanto a fronte dell'avvenuta apertura della procedura di liquidazione relativa alla Sig.ra Dalpozzo Alessandra, ma unicamente a favore del nominando liquidatore entro e non oltre il termine del 30.09.2023 e ciò a garanzia del ceto creditorio".

Il valore complessivo delle attività acquisibili alla procedura è dato, pertanto, dalla quota del reddito di lavoro dipendente per 14 mensilità, dalla messa a disposizione di € 13.000 a titolo di saldo della cessione d'azienda e da € 6.000 a titolo di anticipo su TFR.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI.

Tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione dell'OCC, si ritiene di poter provvedere, già in questa sede, sulle spese di mantenimento, fatta salva la possibilità di rivalutazione delle suddette ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e della sua famiglia, sottoponendole all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositare entro trenta giorni dalla presente sentenza.



Allo stato può essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile di euro [REDACTED] mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste dalla legge 3/2012 (artt. 14-quinquies, IV comma e 14-undecies).

Tutto ciò premesso, la procedura si intenderà chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti dall'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Non va tuttavia trascurato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere la suddetta anche in pendenza di procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura della stessa (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 CCI in cui si consente espressamente all'imprenditore, ammesso alla Liquidazione giudiziale, di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura.

Rispetto alle previsioni dettate in materia di Liquidazione giudiziale, tuttavia, vi sono alcune differenze: a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l'esdebitazione sia dichiarata d'ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore; b) in secondo luogo, l'art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere l'esdebitazione *"decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente"*, così lasciando intendere che la procedura possa avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllata) preveda il diritto alla esdebitazione *"a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"*, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa" (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it).

Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione portano a ritenere che la chiusura della Liquidazione giudiziale consenta al debitore di domandare sempre l'esdebitazione. Viceversa, nella procedura di Liquidazione controllata, anche se anteriore



ai tre anni, la chiusura anticipata (ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non permette al debitore di beneficiarne. Dunque, è interesse del sovraindebitato sottoposto a Liquidazione controllata, mantenere aperta la procedura per almeno tre anni, anche nei casi in cui la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente, ovvero, come nella fattispecie in esame, quando la procedura possa apprendere unicamente una quota di reddito. Ed infatti, se fosse possibile chiudere la procedura prima del decorso dei tre anni, il debitore – non ancora esdebitato – *“si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale”* (cfr. Trib. Padova citata). Facendo invece coincidere la durata minima con il triennio necessario a ottenere la verifica dei presupposti per l'esdebitazione, il debitore risponderà dei debiti della massa solo con l'attivo appreso alla procedura. È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali otterrà – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Liquidatore potrà disporre della quota dello stipendio che supera il *quantum* necessario per il mantenimento del debitore per un periodo di tre anni. Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile.

Al riguardo va osservato che la Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *“di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale norma, dunque, permette – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva, dunque, che se la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non siano liquidati, quando il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la*



prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento" (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

Nel caso di specie, appare opportuno, ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII nominare Liquidatore la Dott.ssa Maria Claudia Giuliani.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di ALESSANDRA DALPOZZO,

CF: DLPLSN78P62C265S;

nomina

Giudice Delegato il dott. Maurizio Atzori;

nomina

Liquidatore la Dott.ssa Maria Claudia Giuliani, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;



assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione,



- unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente **Dalpozzo Alessandra** la somma mensile di euro [REDACTED] ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al proprio mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori -- anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 25 luglio 2023



Sent. n. 114/2023 pubbl. il 03/08/2023
Rep. n. 130/2023 del 03/08/2023

Il Presidente rel.
Dott. Maurizio Atzori

